



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Ammissione parziale: Istanza di ammissione alla massa passiva n° 630 del 10 luglio 2017 presentata, a mezzo pec, dai Sigg. Aloj Antonino e Sig.ra Basile Antonia nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore A.R..

Deliberazione n° 118 del 05/10/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 05 del mese di ottobre, alle ore 17,30 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex



art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

- ☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi degli artt.

- 1) 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

- 2) 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva n° 630 del 10 luglio 2017 presentata, a mezzo pec, dai Sigg. Aloj Antonino e Sig.ra Basile Antonia nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore A.R., diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 5.427,23 compresi: risarcimento danni per € 3.783,59 oltre interessi legali per € 215,92, CTU, imposta di registro, competenze, spese, spese generali e CPA;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Lorena Zumbo prot. 33055 del 13/06/2018 prot. OSL 1181 del 14/06/2018 nella quale per le motivazioni espresse e che di seguito, in forma sintetica, si riportano:



- ☞ accoglie, parzialmente per € 5.177,32 di cui € 3.783,59 a titolo di risarcimento danni, oltre: 201,63 per interessi, € 800,00 per spese di giudizio, € 105,45 per spese generali, € 32,33 per cpa, € 13,48 per rilascio copie sentenze;
- ☞ che per errore materiale di calcolo la somma delle singole voci è di **€ 4.936,48** e non 5.177,32 come erroneamente comunicato con il preavviso di accoglimento prot. 1267/OSL del 27/12/2021;
- ☞ che l'importo escluso rispetto all'istanza è di € 490,75 per spese non documentate di CTU e di pagamento imposta registro oltre alla riduzione degli interessi calcolati fino al 7/11/2016;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente e correttamente comunicato all'istante procuratore ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante nota prot. OSL 654 del 19/09/2023;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ che l'istante non si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 630 del 10/07/2017, trasmessa a mezzo pec dai Sigg. Aloï Antonino e Sig.ra Basile Antonia nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore A.R., secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- ammissibile parzialmente per € 4.936,48;
- non ammissibile per € 490,75 per spese non documentate di CTU e di pagamento imposta registro oltre alla riduzione degli interessi calcolati fino al 7/11/2016;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 630 del 10/07/2017, trasmessa a mezzo pec dai Sigg. Aloï Antonino e Sig.ra Basile Antonia nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore A.R.:
 - ammissibile parzialmente per € 4.936,48;
 - non ammissibile per € 490,75 per spese non documentate di CTU e di pagamento imposta registro oltre alla riduzione degli interessi calcolati fino al 7/11/2016;



N° Istanza	Richiesto	Ammesso	Non Ammesso
630	€ 5.427,23	€ 4.936,48	€ 490,75

- di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito è collocabile nell'anno 2012;
- di disporre la notifica del presente provvedimento agli istanti a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
- di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
- di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Funzionario dir. amm.vo
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

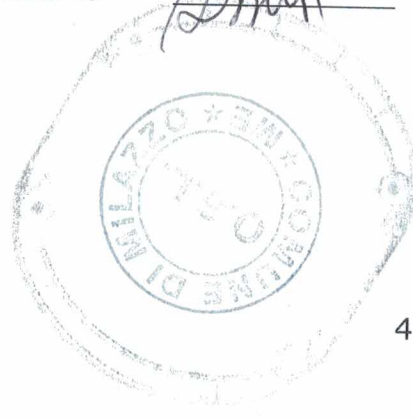
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 06/10/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
